



FERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**SERVIZIO DI EROGAZIONE DI N. 1 MUTUO CHIROGRAFARIO,
DELL'IMPORTO DI € 5.460.000,00.**

Sommario

ART. 1 – OGGETTO, SCOPO E DURATA DEL CONTRATTO.....	2
ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO	2
ART. 3 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	2
ART. 4 –TASSO DI INTERESSE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	3
ART. 5 – PREAMMORTAMENTO	4
ART. 6 – AMMORTAMENTO E PAGAMENTI.....	4
ART. 6.1 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI.....	5
ART. 7 – INTERESSI DI MORA.....	5
ART. 8 – ESTINZIONE ANTICIPATA	6
ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO	6
ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 11 – GARANZIE ED ONERI DELLA MUTUATARIO	6
ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	7
ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 14 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ.....	7
ART. 15 – RISOLUZIONE.....	7
ART. 16 - RECESSO	8
ART. 17 – FORO COMPETENTE.....	8
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI.....	8
ART. 19 - CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	8
ART. 20 - ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	8

ART. 1 – OGGETTO, SCOPO E DURATA DEL CONTRATTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio finanziario relativo alla contrazione di n. 1 mutuo chirografario, con piano di ammortamento ed eventuale preammortamento, avente le caratteristiche di seguito indicate:

Importo	Durata	Destinazione presunta del finanziamento
€ 5.460.000,00	8 anni	Lavori realizzazione discarica

CPV 66113000-5 (Servizi di concessione di credito)

Il mutuo oggetto del presente appalto è funzionale al finanziamento dei lavori suindicati ed è già stato autorizzato giusta delibera del 04/11/2025 del Consiglio Comunale del Comune di Fermo e giusta delibera del 05/11/2025 dell'Assemblea dei Soci di Fermo Asite s.u.r.l. (nel prosieguo "Asite").

Resta tuttavia inteso che la suesposta proposta di destinazione dei fondi non vincola Fermo Asite s.u.r.l. (nel prosieguo "Asite") qualora gli esiti non risultassero conformi agli obiettivi della stessa.

Pertanto Asite si riserva la facoltà di stipulare il contratto di mutuo per un importo inferiore al predetto limite e di specificare, altresì, successivamente all'aggiudicazione del servizio, gli interventi da finanziare con il mutuo, nonché di apportare variazioni all'interno dell'intervento specificato, anche eliminando, sostituendo o modificando l'importo preventivato, senza che la Banca aggiudicataria (nel prosieguo anche "Banca" o "Istituto di credito" o "Istituto") possa pretendere risarcimento o indennizzi di sorta.

ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto è calcolato sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 15, lett. b) del Codice ed ammonta ad € 1.060.000,00 come appresso declinato:

Importo del finanziamento	Onorari e commissioni da pagare, interessi ed altre forme di remunerazione (Art. 14, comma 14, lett. b) del D.lgs. 36/2023)
€ 5.460.000,00	€ 1.060.000,00

Il valore stimato complessivo delle somme che l'Istituto di Credito percepirà - negli anni di durata del mutuo - anche a titolo di onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione è di seguito specificato:

Importo del finanziamento	Onorari e commissioni da pagare, interessi ed altre forme di remunerazione (Art. 14, comma 14, lett. b) del D.lgs. 36/2023)	Valore complessivo stimato a favore dell'Istituto di Credito
€ 5.460.000,00	€ 1.060.000,00	€ 6.520.000,00

Il finanziamento è regolato dall'art.42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo n. 385/1993), dalle norme del Codice civile e dalle disposizioni del Codice.

ART. 3 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'intero importo del mutuo sarà erogato dalla Banca sul conto corrente intestato ad Asite e l'utilizzo degli importi sarà subordinato all'autorizzazione dei bonifici, previa presentazione, da parte di Asite, della documentazione

giustificativa di spesa (fatture).

Resta inteso che i termini per l'erogazione della somma mutuata si intendono comunque subordinati al rispetto delle tipiche condizioni previste per le operazioni di specie (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: acquisizione di copia autentica in forma esecutiva del Contratto di Mutuo).

L'istituto è responsabile dell'esatto adempimento del contratto nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio assunto.

L'istituto è obbligato:

- a comunicare il nominativo del Referente che assume la rappresentanza dell'Istituto stesso. Contestualmente alla sua nomina, l'Istituto dovrà indicare il nominativo del sostituto, per le ipotesi di impedimento o di assenza. Il Referente dovrà avere completa conoscenza delle norme che disciplinano il contratto, dovrà essere soggetto professionalmente idoneo e dovrà essere sempre reperibile telefonicamente. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto ad Asite;
- ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Nessuna forma di garanzia reale o personale potrà essere richiesta dall'Istituto ad Asite.

ART. 4 – TASSO DI INTERESSE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Asite si riserva la piena discrezionalità tra indebitamento a tasso fisso e a tasso variabile, non avendo allo stato attuale elementi sufficienti per determinare il tipo di tasso da applicare.

Pertanto, il concorrente dovrà presentare offerta sia per il tasso fisso che per il tasso variabile secondo le seguenti indicazioni:

- a) **TASSO FISSO**: lo SPREAD OFFERTO dall'Istituto andrà sommato al tasso di riferimento IRS a 8 anni, come mero riferimento per la formulazione dell'offerta ed esclusivamente ai fini della determinazione della graduatoria, sul sito del "Sole 24 Ore".

Il tasso fisso, che verrà contrattualizzato e sarà immutabile per tutta la durata del piano di ammortamento, ex art. 6 del presente CSA, sarà costituito dalle seguenti due componenti:

- tasso IRS a 8 anni due giorni lavorativi antecedenti la data di stipula del contratto sul sito del "Sole 24 Ore";
- SPREAD offerto in sede di gara;

- b) **TASSO VARIABILE**: il tasso di interesse nominale, variabile mensilmente, è dato dal tasso **EURIBOR a 1 mese** (base calcolo: giorni effettivi/360) oltre allo **SPREAD** derivante dall'offerta di gara, espresso con due decimali. Il tasso EURIBOR di riferimento dovrà essere rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.

Il suddetto tasso, applicabile in misura mensile, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale, in relazione all'andamento dei parametri suddetti.

Lo SPREAD offerto è unico e invariabile per tutta la durata del mutuo. Lo stesso spread è comprensivo di tutte le spese di istruttoria, degli onorari, delle commissioni, dell'imposta di registro ed ogni altro tipo di remunerazione, comunque denominata.

Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, inteso come minore entità del tasso spread di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

Asite, successivamente all'apertura delle offerte economiche sceglierà tra indebitamento a tasso fisso o

indebitamento a tasso variabile e l'appalto verrà aggiudicato all'Istituto di credito che avrà offerto lo spread più conveniente. In caso di parità verrà richiesta offerta migliorativa ed in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Asite si riserva il diritto di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

Inoltre, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, Asite si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta, a suo insindacabile giudizio, economicamente conveniente, o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, agli obiettivi ed alle esigenze che con il servizio si intendono raggiungere e soddisfare, senza che l'Istituto possa reclamare alcuna indennità di sorta.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui Asite non intenda procedere ad alcuna aggiudicazione.

Le somme previste nel piano di ammortamento del mutuo erogato saranno iscritte nei bilanci dell'Asite per tutta la durata del finanziamento, nei termini indicati dall'art. 6 del presente CSA.

In relazione alla natura del servizio da affidare non trova applicazione l'art 110 del Codice (offerte anormalmente basse).

ART. 5 – PREAMMORTAMENTO

Asite potrà ottenere l'erogazione delle somme, anteriormente e fino ai due anni antecedenti la data di inizio dell'ammortamento, a fronte di apposita domanda di utilizzo a firma del Legale Rappresentante della stessa, trasmessa alla Banca a mezza pec.

Nell'ipotesi di erogazione prima della data di inizio dell'ammortamento, Asite corrisponderà gli interessi di preammortamento, dalla data di erogazione (esclusa) fino al giorno (incluso) immediatamente precedente la data di inizio ammortamento, nella stessa misura fissata per il periodo di ammortamento.

ART. 6 – AMMORTAMENTO E PAGAMENTI

L'ammortamento di ciascun mutuo decorrerà dal pagamento di tutte le fatture.

Asite si obbliga a rimborsare la somma mutuata nei termini di durata di 8 (otto) anni, mediante pagamento in rate mensili posticipate, crescenti di capitale, secondo il piano di ammortamento che sarà allegato al contratto di mutuo.

- In caso di scelta di TASSO FISSO, ciascuna rata mensile sarà composta dalla somma di una quota capitale e di una quota di interessi sul capitale residuo (con la quota capitale progressivamente crescente con il pagamento delle rate).

La rata di rimborso complessiva, pertanto, NON potrà in nessun modo aumentare.

- In caso di scelta di TASSO VARIABILE, il piano di ammortamento mensile sarà a tasso variabile con rata complessiva variabile. La rata di rimborso complessiva potrà aumentare o diminuire solo in funzione della modifica, per l'andamento del tasso, della quota interessi. L'ammortamento del mutuo è suddiviso in periodi di interessi della durata mensile ciascuno.

Il tasso del mutuo sarà definito ad ogni scadenza mensile sulla base del tasso di riferimento EURIBOR a 6 mesi rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza del relativo periodo di interessi, diminuito/aumentato dello spread offerto in sede di gara.

Tale tasso, applicabile, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza di pagamento in relazione all'andamento dei detti parametri. Il calcolo degli interessi passivi per ciascuna delle quote di ammortamento posticipate previste dovrà essere effettuato con riferimento all'anno solare 365/360.

L'Istituto di Credito assumerà l'impegno di comunicare periodicamente la rata di ammortamento via via in scadenza, fermo restando che l'evoluzione dell'ammortamento in linea capitale dell'importo mutuato sarà

certificata dal piano di ammortamento, allegato al contratto di mutuo.

Al termine dell'eventuale periodo di preammortamento, o in caso di tasso variabile ad ogni eventuale variazione del tasso applicato al mutuo, l'Istituto avrà l'obbligo di fornire e aggiornare il piano di ammortamento del mutuo aggiudicato, con l'indicazione dei seguenti parametri:

- tasso di interesse applicato per il calcolo della rata;
- importo della rata di ammortamento mensile suddiviso per ciascuna delle scadenze previste in quota capitale ed in quota di interessi;
- debito residuo dopo il pagamento di ciascuna rata.

Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso dovranno essere effettuati in Euro, mediante accredito effettuato dall'Asite all'Istituto, senza obbligo per Asite di aprire un conto corrente a ciò dedicato.

L'affidatario del servizio è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

ART. 6.1 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, si dà atto che il presente appalto non prevede clausole di revisione dei prezzi, in quanto non ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione della revisione automatica del corrispettivo.

In particolare, si evidenzia che:

- l'importo contrattuale è riferito a un servizio finanziario;
- ogni eventuale onere accessorio (es. spese istruttoria, incasso, gestione) è già incluso nello spread onnicomprensivo offerto in sede di gara, oggetto di ribasso;
- non sono previste forniture, materiali o servizi accessori soggetti a variazione di mercato o inflazione.

Alla luce di quanto sopra, la struttura del corrispettivo non risulta suscettibile di revisione secondo gli ordinari criteri di variazione dei prezzi.

ART. 7 – INTERESSI DI MORA

Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, per qualunque causa, delle somme dovute (ai sensi del precedente articolo ed in generale del presente CSA o del contratto di mutuo) alle scadenze stabilite, sono dovuti da Asite all'Istituto di credito, dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa), oltre alle somme insolute, anche gli interessi di mora.

Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso di interesse come determinato al precedente art. 4, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali annui con il limite minimo del tasso contrattuale e con il limite massimo del tasso-soglia relativo agli interessi di mora, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96.

Gli interessi di mora saranno calcolati per i giorni effettivamente trascorsi sulla base dell'anno commerciale di 360 giorni.

Per le somme dovute con scadenza in giorni festivi o in giorni feriali che, ai sensi della Legge 24.1.1962 n. 13, comportino la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Non sono in alcun caso ammessi:

- interessi anatocistici, ovvero interessi su interessi già scaduti o non pagati;
- cumuli o capitalizzazioni periodiche di interessi di mora;
- penali o costi accessori aggiuntivi diversi dagli interessi moratori espressamente previsti dal presente articolo.

ART. 8 – ESTINZIONE ANTICIPATA

Asite quale società mutuataria ha facoltà di estinguere anticipatamente il debito, in tutto o in parte, con nota da trasmettere a mezzo PEC alla Banca mutuante almeno 30 giorni prima della data prevista per l'estinzione, a condizione che:

- Asite risulti in regola con ogni obbligo contrattuale;
- il rimborso anticipato sia eseguito in coincidenza con una delle scadenze fissate per il pagamento di una rata.

La facoltà di estinzione anticipata del mutuo potrà essere esercitata durante tutto il periodo di ammortamento.

L'estinzione parziale anticipata comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata dell'operazione così come originariamente pattuita.

A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente articolo, Asite dovrà rimborsare all'Istituto, al momento dell'estinzione anticipata, un importo coincidente alla quota capitale estinta anticipatamente, maggiorato degli interessi maturati sulla citata quota capitale sino alla data di estinzione anticipata, con applicazione da parte della Banca di una penale, sulla parte di mutuo rimborsato anticipatamente, non superiore al 1,00% (uno/00 per cento).

ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO

Con la presentazione dell'offerta l'Istituto si impegna a erogare il mutuo oggetto della presente procedura alle condizioni risultanti dagli atti di gara.

Come stabilisce l'art. 18 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Fatto salvo l'effetto sospensivo ai fini della stipula del contratto, di cui al comma 4 dell'art. 18 del Codice, la stipula del contratto di mutuo dovrà avvenire entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice.

Asite si riserva la facoltà di differire o non dar corso alla stipulazione del contratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tali casi nessun danno a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dall'Istituto, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.

Asite fornirà, su motivata richiesta, ogni utile documentazione necessaria alla Banca aggiudicataria per ottemperare agli adempimenti di propria competenza.

La stipulazione del contratto avverrà tramite atto pubblico notarile.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Asite, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto (nel prosieguo anche "DEC") verrà comunicato tempestivamente alla Banca aggiudicataria.

ART. 11 – GARANZIE ED ONERI DELLA MUTUATARIO

Trattandosi di mutuo chirografario, il finanziamento non sarà assistito da alcun tipo di garanzia reale (ossia pegno e ipoteca) o personale (fideiussione e anticresi), tuttavia Asite disporrà **mandato di pagamento irrevocabile** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723 co.2 c.c., in favore dell'Istituto aggiudicatario, per l'intera durata del mutuo sul conto corrente intestato ad Asite.

Asite assume i seguenti obblighi:

- fornire ai propri istituti di credito copia del contratto di finanziamento e del Piano di ammortamento non appena disponibile;

- vincolare e delegare pro solvendo e non pro soluto a favore della Banca mutuante, per tutta la durata del mutuo, a valere sulle suddette entrate, le somme necessarie ad assicurare il servizio del mutuo tanto in linea capitale, quanto per gli interessi;
- versare gli importi di volta in volta dovuti per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo a favore della Banca mutuante, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora di cui al precedente art. 7 in caso di ritardato pagamento;
- iscrivere quanto dovuto per il servizio del mutuo nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

La fornitura del servizio finanziario rientra nella categoria dei contratti reali, per i quali il perfezionamento del contratto prevede, oltre al consenso, la consegna – in questo specifico caso – del versamento dell'importo del mutuo (art. 1326 cod. civ.).

Per questa particolarità non è previsto il rilascio della cauzione definitiva.

ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Per la particolare natura del servizio, sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

ART. 14 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Il presente appalto ha per oggetto un servizio finanziario consistente nell'erogazione, gestione e rimborso di un mutuo chirografario.

La Banca si impegna a rispettare integralmente gli obblighi assunti in sede di offerta e le condizioni contrattuali, garantendo la corretta e puntuale erogazione del mutuo, nonché l'assunzione a suo carico di ogni altro onere, tassa e spesa relativi alla stipula del contratto di mutuo.

Eventuali inadempimenti, ritardi o omissioni nell'erogazione, nella documentazione richiesta o negli adempimenti successivi previsti dalla normativa (es. obblighi di tracciabilità, comunicazioni, reportistica), imputabili alla Banca, saranno considerati gravi inadempimenti ai sensi del CSA e potranno comportare, previa contestazione formale e valutazione del RUP, l'attivazione delle misure di autotutela previste, ivi compresa la risoluzione contrattuale ex art. 15 del presente CSA.

Resta inteso che non si applicano penali o sostituzioni d'ufficio, tipiche dei contratti di servizi materiali, ma è fatto salvo il diritto di Asite di rivalersi per eventuali danni diretti subiti in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15 – RISOLUZIONE

Asite può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del Codice, anche nelle ipotesi di seguito elencate:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente CSA, per causa imputabile alla Banca;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato all'oggetto dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Qualora il DEC accerti una delle ipotesi di cui al periodo precedente o un grave inadempimento agli obblighi contrattuali, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il DEC invierà specifica contestazione scritta via PEC al domicilio eletto dalla Banca aggiudicataria. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, Asite, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, la Banca avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti e sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che Asite dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia all'art. 122 del Codice.

ART. 16 - RECESSO

Asite si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'Istituto a mezzo PEC. In caso di recesso l'Istituto ha diritto al pagamento da parte di Asite delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 e dall'Allegato II.14 del Codice.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la Banca aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Fermo.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo e completo carico della Banca aggiudicataria le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

La Banca dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio ad Asite delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, Asite provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle Entrate.

ART. 19 - CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con la partecipazione alla presente procedura la Banca dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto del Codice Etico e di Comportamento, del Modello 231 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicati nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale <https://www.asiteonline.it/>

ART. 20 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Asite si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

Si informa che il titolare del trattamento dati è la Fermo Asite s.r.l. unipersonale.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del *General Data Protection Regulation*

(GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (Regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto ed ove ancora applicabile, del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara nonché per la stipula ed esecuzione del contratto di appalto.

La Banca si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali ad Asite prima della stipula del contratto.

La Banca ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Per quanto non previsto nel presente CSA, si fa rinvio, oltre che al Codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.